COMMISSIONE VI

**FINANZE**

**22.**

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALESSANDRO DALLA VIA**

## INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (Discussione e rinvio):

Abolizione del *fixing* delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2664) ..... 167

Dalla Via Alessandro, *Presidente* ..... 167, 168

Pinza Roberto (gruppo DC), *Relatore* ..... 167

Sacconi Maurizio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* ..... 168

**La seduta comincia alle 15,10.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Discussione del disegno di legge: Abolizione del *fixing* delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2664).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione del *fixing* delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 maggio 1993.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Pinza ha facoltà di svolgere la relazione.

ROBERTO PINZA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, l'evoluzione dei mercati finanziari e dei cambi e l'intervenuta liberalizzazione valutaria inducono a ritenere ormai superato l'istituto del *fixing*, della procedura cioè di fissazione al listino delle valute estere preso le borse valori italiane.

Una serie di considerazioni, rappresentate in diverse sedi dalle autorità monetarie, sono alla base dell'avvertita esigenza di abolire tale istituto mediante un provvedimento di legge da adottare in tempi brevi e, in ogni caso, prima della riassunzione da parte del Governo degli obblighi di intervento previsti dall'accordo europeo di cambio.

Tra le motivazioni che militano a favore dell'abolizione di tale procedura, va sottolineata la perdita di significatività del cambio di listino registratasi col completamento del processo di liberalizzazione valutaria; questa ha fatto venir meno, infatti, la funzione del *fixing* quale possibile momento per consentire alle banche di rispettare i vincoli di posizione in cambi. La crescente internazionalizzazione dei mercati finanziari e dei cambi ed il conseguente sviluppo della quotazione diretta e continua delle valute estere hanno determinato, unitamente alla diffusione di strumenti telematici, un più facile acceso alle informazioni di tale mercato a costi decrescenti, consentendo di rilevare e rendere noti i cambi in tempo reale; ciò permette agli operatori di confrontare le diverse condizioni di cambio praticate sui mercati, stimolando per tale via la concorrenzialità e l'efficienza dei medesimi. In effetti la procedura di *fixing* è stata ormai abolita in quasi tutti i paesi della Comunità.

Per quanto riguarda specificamente la procedura di *fixing* in Italia va ricordato che la presenza di due *fixing* simultanei (Milano, Roma) ha determinato il formarsi di prezzi spesso divergenti tra loro in relazione ai diversi quantitativi scambiati sulle due piazze; inoltre, in situazioni di tensione sui mercati dei cambi internazionali, la procedura del *fixing* è stata foriera di effetti amplificativi delle perturbazioni sulla lira dando luogo ad un'eccessiva concentrazione della domanda di valuta.

Tuttavia, l'abolizione del *fixing* non fa venir meno la necessità di disporre di un cambio giornaliero di riferimento di natura meramente indicativa per il perse-

guimento di finalità di carattere statistico, fiscale e civilistico.

In ogni caso, gli operatori rimarrebbero liberi di concordare qualsiasi prezzo venga a determinarsi in base alle regole del mercato, in quanto tale cambio indicativo, non vincolerebbe in alcun modo i rapporti contrattuali fra la clientela e le banche.

Le considerazioni svolte giustificano, quindi, l'adozione di un provvedimento che, nell'abolire in via definitiva tale procedura, definisca un sistema di rilevazione alternativo dei cambi delle valute da rendere pubblici a titolo indicativo.

Detto provvedimento subentrerebbe a quello adottato dal ministro del tesoro con decreto del 22 settembre 1992, con il quale sono state prorogate a tempo indefinito sia la sospensione delle quotazioni in borsa di dette valute, che la rilevazione delle stesse a titolo indicativo da parte della Banca d'Italia.

La procedura da porre in essere è analoga a quella attualmente seguita e si basa sui cambi comunicati in sede di concertazione fra le banche centrali alle ore 14,15 di ciascuna giornata lavorativa.

Con riferimento alle specifiche previsioni del disegno di legge in esame, si fa presente che l'articolo 1 abolisce il *fixing* mediante l'esplicita eliminazione, presso le borse valori italiane, dell'ammissione alla quotazione di diritto delle valute estere – comprese le banconote – e, quindi, della relativa negoziazione e rilevazione.

L'articolo 2 istituisce la procedura di rilevazione a titolo indicativo delle quotazioni delle valute da parte della Banca d'Italia, nella sostanza equivalente, come si è detto, a quella adottata in via provvisoria con decreti del ministro del tesoro del 17 e del 22 settembre 1992. Elementi di novità attengono: alla definizione dell'elenco delle valute da rilevare e all'attribuzione alla Banca d'Italia della facoltà di modificare l'elenco stesso ove l'evoluzione del mercato lo rendesse necessario (commi 1 e 2); all'individuazione di criteri alternativi di rilevazione delle valute nell'ipotesi in cui non possa aver luogo la richiamata concertazione fra banche centrali (comma 4); all'attribuzione al ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, del potere di stabilire con decreto le nuove modalità di rilevazione qualora venga soppressa o significativamente modificata la ripetuta concertazione (comma 5).

Ai sensi dell'articolo 3, le quotazioni cui fanno riferimento le vigenti norme per finalità statistiche, fiscali e civilistiche vengono integralmente sostituite da quelle rilevate con la procedura sopra descritta.

L'articolo 4, infine, abroga ogni disposizione incompatibile col provvedimento in esame e ribadisce i poteri di regolamentazione del mercato dei cambi attribuiti al ministro del tesoro dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, sulle società di intermediazione mobiliare.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15,20.**

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 13 luglio 1993.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Stampato su carta riciclata ecologica*

STC11-6LG-22
Lire 500